



Ministero dell' Istruzione



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310

sito web: [www.liceomonfalcone.it](http://www.liceomonfalcone.it) – tel. 0481/410628 - email: [gois00900r@istruzione.it](mailto:gois00900r@istruzione.it) – pec: [gois00900r@pec.istruzione.it](mailto:gois00900r@pec.istruzione.it)

COMUNICAZIONE N. 076

Monfalcone, 2 ottobre 2021

Ai docenti

Al personale ATA

**Oggetto:** Nuove disposizioni sull'obbligo di Green Pass per il personale della scuola e per i soggetti esterni – Conversione in Legge del D.L. 111/2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, sono introdotte delle nuove disposizioni in ambito scolastico, anche in materia di obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

La Legge di conversione ha anche abrogato il D.L. 122/2021 che estendeva l'obbligo di Green Pass anche ai soggetti esterni che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, inglobandone le disposizioni e introducendo ulteriori modifiche e integrazioni ai testi precedenti.

Di seguito le principali novità:

- La Certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di tampone molecolare ha validità **per 72 ore**. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute del 14 maggio 2021. Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido;
- Nei casi in cui la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata in formato cartaceo o digitale, vale la presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni che danno diritto alla Certificazione verde COVID-19;
- La didattica in presenza potrà essere sospesa solo in la zona rossa e non più anche in zona arancione;
- Sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione del coronavirus, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti studentesse o studenti esonerati dall'obbligo di utilizzo della mascherina, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3;
- La sospensione dal servizio del personale scolastico in caso di mancato possesso della Certificazione verde COVID-19 è disposta dal Dirigente scolastico e mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste e comunque fino alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione il quale ha una durata massima di 15 giorni;

- La multa da 400 a 1000 euro per il mancato possesso di Certificazione verde COVID-19 è irrogata dal Prefetto.

Resta quindi invariato l'obbligo di possesso della Certificazione verde COVID-19 per tutti i soggetti esterni che accedono alle strutture della scuola, compresi i familiari delle studentesse e degli studenti e ai lavoratori esterni.

Non è previsto alcun obbligo di Certificazione verde COVID-19 per l'accesso a scuola da parte delle studentesse e degli studenti.

Il Dirigente

Vincenzo Caico

